




Codice di Corporate Governance





CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE CIR S.p.A.

PREMESSA

CIR S.p.A (di seguito “CIR” o la “Società”), società quotata alla Borsa di Milano sull’indice FTSE Italia Mid Cap, in data 29 gennaio 2021, ha adottato il proprio Codice di Corporate Governance, che sostituisce il Codice di Autodisciplina della Società.

Il Codice di Corporate Governance di CIR contiene la descrizione dei principali compiti e funzioni degli organi sociali, della loro composizione e del loro funzionamento, nonché del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, definiti avuto riguardo al quadro delle regole applicabili (disposizioni di legge e di regolamento e norme statutarie) e ai principi del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate pubblicato il 31 gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance, cui partecipano Associazioni di impresa, Borsa Italiana S.p.A. e Assogestioni.

Alla data di approvazione del presente codice, ai sensi delle definizioni date dal nuovo Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, CIR non rientra nella categoria delle società “grandi” e non è una “società a proprietà concentrata”.

Nell’applicazione delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, CIR ha tenuto conto delle proprie specificità di Società holding che gestisce partecipazioni di controllo in gruppi che per le loro caratteristiche già prevedono al loro interno una governance in linea con quanto disposto.



Art. 1 - Ruolo del consiglio di amministrazione

A) Il consiglio di amministrazione guida la Società, definendone la strategia e indirizzando, nel pieno rispetto della governance di ognuna di esse, quella delle sue controllate, nell'ottica del successo sostenibile e quindi della creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenuto conto degli interessi di tutti gli stakeholder rilevanti per la Società. Il Consiglio di amministrazione monitora altresì l'attuazione della strategia definita.

In ordine a dare attuazione a quanto precede, il consiglio di amministrazione, adottando -ove opportuno- apposite procedure:

- esamina e approva ogni anno i piani strategici e finanziari della Società e procede all'esame dei piani industriali consolidati delle sue controllate, valutando la coerenza di tali piani con gli obiettivi della Società e individuando i temi rilevanti per la generazione di valore nel medio e lungo termine;
- monitora periodicamente l'andamento della gestione della Società e delle controllate confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati e verificando l'attuazione dei piani industriali;
- definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, tenendo conto, in termini di possibili impatti, dei principali rischi relativi alle attività delle controllate, le quali a loro volta devono procedere alla definizione della natura e del livello di rischio compatibile con la specificità del proprio business, nell'ottica del successo sostenibile nel medio-lungo periodo;
- delibera in merito alle operazioni della Società aventi un significativo rilievo strategico e esamina quelle delle sue controllate, avendo preventivamente definito i criteri in base ai quali un'operazione societaria assume significativo rilievo strategico.

B) Il consiglio di amministrazione definisce il sistema di governo societario più efficace ai fini del funzionamento dell'impresa e del perseguimento degli obiettivi strategici.

In particolare, l'organo di amministrazione:

- valuta l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, della Società e esamina le valutazioni formulate dalle controllate sui rispettivi assetti;
- elabora motivate proposte all'assemblea dei soci in merito alla dimensione dell'organo di amministrazione e, se ritenuto necessario, alla sua composizione e alla durata dei mandati;
- quando ritenuto opportuno, può elaborare proposte in merito alla scelta e caratteristiche del modello societario, dell'articolazione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni e delle percentuali stabilite per l'esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

C) Il consiglio di amministrazione promuove il dialogo con gli azionisti e gli stakeholder rilevanti per la Società, nel rispetto della normativa vigente in materia di "market abuse" e attenendosi ai principi della Guida per l'Informazione al Mercato emanata da Borsa Italiana S.p.A.



In ordine a dare attuazione a quanto precede, il consiglio di amministrazione fa sì che la Società:

- garantisca la corretta gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società ed il gruppo ad essa facente capo, adottando una specifica procedura, su proposta del presidente, formulata d'intesa con il *chief executive officer*;
- mantenga un dialogo efficace con i propri azionisti e con il mercato, promuovendo varie forme di comunicazione e adottando una specifica politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti su proposta del presidente, formulata d'intesa con il *chief executive officer*;
- nomini un responsabile per la funzione *Investor Relations* per gestire il flusso delle informazioni dirette agli azionisti, agli analisti finanziari ed agli investitori istituzionali, nel rispetto delle regole stabilite per la comunicazione di informazioni e documenti della Società e della procedura appositamente adottata.

Inoltre, il consiglio di amministrazione monitora lo sviluppo e i contenuti significativi del dialogo intervenuto con gli operatori di mercato.

Art. 2 - Composizione degli organi sociali

A) *Il consiglio di amministrazione deve essere composto da amministratori tutti dotati di adeguata competenza, professionalità e disponibilità. In particolare, il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi devono essere tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere e da garantire un efficace monitoraggio della gestione.*

Al fine di favorire, nei limiti della propria competenza, quanto precede, il consiglio di amministrazione, come riportato all'art.1, lettera B), può trasmettere agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, i propri orientamenti sulla composizione ottimale dell'organo di amministrazione e sulle competenze e professionalità la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna.

Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle loro attività lavorative e professionali e, in particolare, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni ("Società Rilevanti").

A tale proposito il consiglio di amministrazione, coadiuvato dal comitato nomine e remunerazione, ha ritenuto di definire il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che gli amministratori della Società possono assumere in Società Rilevanti, stabilendo i seguenti criteri generali:

- gli amministratori esecutivi non possono assumere altri incarichi come amministratore esecutivo o sindaco in Società Rilevanti diverse da CIR S.p.A. e dalle società ad essa facenti capo e possono



svolgere un massimo di tre incarichi come amministratore non esecutivo in Società Rilevanti diverse da CIR S.p.A. e dalle società ad essa facenti capo;

- gli amministratori non esecutivi possono svolgere incarichi ulteriori per un massimo di cinque come amministratore o sindaco in Società Rilevanti diverse da CIR S.p.A. e dalle società ad essa facenti capo, di cui non più di due come amministratore esecutivo.

Si precisa che: (i) per “società di rilevanti dimensioni” si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; (ii) per “società finanziarie” si intendono solo quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza; (iii) gli incarichi ricoperti in Società Rilevanti appartenenti al medesimo gruppo conterranno come un unico incarico (e tale unico incarico sarà considerato come di amministratore esecutivo ai fini del computo dei limiti, se almeno uno degli incarichi ricoperti nel medesimo gruppo sia di amministratore esecutivo).

I criteri generali sopra indicati sono derogabili con riferimento ad uno o più amministratori con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione (anche alla luce della partecipazione dell'amministratore interessato alle riunioni consiliari e dei comitati di CIR) e eventuali deroghe ai limiti definiti sono oggetto di informativa nella relazione annuale sulla *corporate governance*.

Il *chief executive officer* non può assumere l'incarico di amministratore di un altro emittente diverso da CIR S.p.A. e dalle società ad essa facenti capo di cui sia *chief executive officer* un amministratore della Società (c.d. divieto di *interlocking*).

Gli amministratori non possono svolgere attività potenzialmente in concorrenza con la Società.

Gli amministratori sono tenuti ad informare tempestivamente di ogni significativa modifica intervenuta nelle cariche da essi ricoperte in altre società.

B) Il consiglio di amministrazione definisce le deleghe gestionali e individua i consiglieri esecutivi, ossia i consiglieri a cui esse vengono attribuite, specificando chi tra di essi riveste il ruolo di chief executive officer.

C) L'organo di amministrazione comprende almeno tre amministratori indipendenti, diversi dal Presidente.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione immediatamente dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza annuale. Il consiglio rende noto l'esito delle proprie valutazioni mediante tempestiva emissione di comunicato stampa e più dettagliatamente nella relazione sulla *corporate governance*.

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance e tenuto conto di quanto disposto



dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, non è considerato indipendente l'amministratore che ricada in almeno una delle seguenti circostanze:

- a) è azionista significativo della Società, intendendosi come tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) è, o è stato nei precedenti tre esercizi, amministratore esecutivo o dipendente (intendendosi come tale il soggetto legato da un rapporto di lavoro subordinato) della Società, di una società da essa controllata o di una società sottoposta a comune controllo o di un azionista significativo;
- c) riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società da essa controllata, dalla società controllante, o da una società sottoposta a comune controllo o da un azionista significativo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso di amministratore non esecutivo della Società e a quello per la partecipazione ai comitati, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- d) ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso società di cui sia azionista significativo o nelle quali sia amministratore esecutivo oppure quale *partner* di studi professionali o società di consulenza), una significativa relazione professionale, (anche attraverso un rapporto di lavoro autonomo), o altro rapporto di natura patrimoniale (derivante ad esempio da relazioni commerciali o finanziarie) con la Società o con una società da essa controllata o con una società sottoposta a comune controllo o con un azionista significativo, o con i relativi amministratori esecutivi o con il *top management* delle stesse;
- e) è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) è stretto familiare -per tali intendendosi il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado- di altri amministratori della Società, di società controllate o di società sottoposte a comune controllo o di società che siano azionista significativo, o di una persona che si trova in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

I criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d) sono definiti e monitorati ogni anno dall'organo di amministrazione.

Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il consiglio di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che



possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Gli amministratori sono tenuti a fornire completa e fedele informazione in relazione alle circostanze di cui sopra.

Fermo restando quanto precede, il consiglio di amministrazione ha le seguenti facoltà:

- qualora non ricorresse nessuna delle circostanze sopra indicate, ma se ne ravvisassero altre che il consiglio di amministrazione ritenesse tali da compromettere l'indipendenza, lo stesso potrà decidere, con delibera motivata, di non attribuire all'amministratore la qualifica di indipendente;
- qualora ricorressero una o più delle circostanze sopra indicate, ma il consiglio di amministrazione ritenesse che esse non compromettano l'indipendenza, lo stesso potrà decidere, con delibera motivata, di attribuire comunque all'amministratore la qualifica di indipendente.

In entrambi i casi, le ragioni che hanno motivato la scelta saranno chiaramente esposte nella relazione annuale sulla *corporate governance*.

Se nel corso del mandato intervengono circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

D) L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare la competenza e la professionalità della propria funzione, nonché l'indipendenza dei suoi componenti.

Tutti i sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla legge e devono essere indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3 del T.U.F. nonché in base ai criteri previsti dal presente codice, come richiamati per gli amministratori alla precedente lettera C). Il collegio sindacale verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza annuale, e la Società ne dà comunicazione al mercato e informazione nella relazione annuale di *corporate governance*.

I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

La remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Società.

E) La Società applica criteri di diversità per la composizione del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.



Il consiglio di amministrazione, nel quadro delle proprie analisi sulla composizione ottimale del consiglio stesso, valuta la sussistenza di una adeguata articolazione in tema di *diversity* della propria composizione e di quella dell'organo di controllo), secondo le diverse accezioni ritenute rilevanti: età, genere, esperienza/*seniority*, competenze professionali, formazione e dimensione internazionale.

Con particolare riferimento all'equilibrio fra i generi, il consiglio di amministrazione è costituito per almeno due quinti dal genere meno rappresentato e l'organo di controllo è costituito per almeno un terzo dal genere meno rappresentato.

La Società promuove che le proprie controllate adottino misure atte a monitorare la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale.

Art. 3 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

A) L'organo di amministrazione definisce il regolamento per il proprio funzionamento e quello dei propri comitati e fornisce adeguata informativa al riguardo nella relazione di corporate governance.

Il regolamento adottato dal consiglio di amministrazione specifica in particolare i termini per l'invio preventivo dell'informativa, le modalità di tutela della riservatezza dei dati e le modalità di verbalizzazione delle riunioni.

La relazione di *corporate governance* fornisce adeguata informativa sui contenuti del regolamento e sull'effettivo rispetto di quanto in esso definito.

B) Il presidente del consiglio di amministrazione riveste un ruolo di raccordo tra gli amministratori esecutivi e non esecutivi e vigila sul funzionamento dei lavori consiliari.

In particolare, con l'ausilio del segretario, cura:

- che l'informativa messa a disposizione sia idonea a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
- che l'informativa pre-consiliare sia posta a disposizione almeno 3 giorni prima rispetto alla data della riunione del consiglio di amministrazione, fatte salve situazioni di necessità ed urgenza, nel qual caso il presidente fa in modo che siano effettuati adeguati e puntuali approfondimenti durante le sessioni consiliari;
- che il numero delle riunioni ed il rispettivo ordine del giorno consentano di dedicare a ciascun tema il tempo necessario, incoraggiando il dibattito e il contributo da parte di tutti i consiglieri;
- che l'attività dei comitati sia coordinata con l'attività dell'organo di amministrazione;
- che gli amministratori e i sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, nelle forme più opportune, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche



nell'ottica del successo sostenibile della Società, nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento;

- d'intesa con il *chief executive officer*, anche su richiesta di uno o più amministratori, che i dirigenti della Società e quelli delle società del gruppo ad essa facente capo intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti;
- che l'organo di amministrazione sia informato su eventuali contenuti significativi emersi nell'interlocuzione con il mercato e gli azionisti;
- che il processo di autovalutazione sia adeguato e trasparente.

C) Il consiglio di amministrazione assicura una adeguata ripartizione interna delle proprie funzioni e istituisce comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive.

Il Lead Independent Director

Il consiglio di amministrazione designa, tra gli amministratori indipendenti, il *lead independent director*, che rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi -ed in particolare di quelli indipendenti- e coordina le riunioni dei soli amministratori indipendenti, che ha la facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del consiglio di amministrazione o alla gestione sociale.

I Comitati

Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno tre comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive, in materia di (i) nomine e remunerazioni, (ii) controllo interno, rischi e sostenibilità, e (iii) operazioni con parti correlate, definendone i compiti e i regolamenti. Il consiglio di amministrazione può decidere di istituire altri comitati, qualora ne ravvisi l'opportunità.

I comitati sono composti da un minimo di tre consiglieri non esecutivi, tutti indipendenti, tra i quali il presidente del comitato, nominati dal consiglio di amministrazione, avendo particolare riguardo alle loro specifiche competenze.

I comitati funzionano secondo quanto stabilito dai relativi regolamenti, definiti dal consiglio di amministrazione, che prevedono in sintesi quanto segue:

- i comitati si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti, quando questi lo ritengano opportuno o su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione;
- alle riunioni partecipa il collegio sindacale;
- i presidenti coordinano i lavori delle riunioni;
- qualora ne ravvisino la necessità, i presidenti possono invitare alle stesse amministratori esecutivi e non esecutivi e, informandone previamente il *chief executive officer*, anche dirigenti della Società o di società del gruppo ad essa facente capo, competenti nelle materie oggetto della seduta;



- nessun amministratore né dirigente prende parte alle riunioni del comitato nomine e remunerazioni in cui vengono formulate le proposte al consiglio relative alla propria remunerazione;
- le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;
- i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;
- la Società mette a disposizione dei comitati le risorse finanziarie necessarie per l'adempimento dei loro compiti;
- i presidenti dei comitati informano il consiglio di amministrazione delle attività svolte in occasione della prima riunione utile.

Il comitato nomine e remunerazioni svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulla nomina degli amministratori, sull'autovalutazione dell'organo di amministrazione e sulle remunerazioni. La composizione del comitato assicura la presenza di competenze e/o esperienze in materia finanziaria e/o di politiche retributive.

Per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, la nomina degli amministratori e l'attività di autovalutazione dell'organo di amministrazione, il comitato fornisce un supporto al consiglio di amministrazione nei seguenti ambiti:

- definizione della composizione ottimale dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati (dimensione, profili manageriali e professionali e competenze ritenute necessarie, criteri di diversità), tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione;
- formulazione di raccomandazioni sulla composizione del consiglio di amministrazione, in vista di ogni suo rinnovo;
- individuazione dei candidati alla carica di Amministratore in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile;
- definizione del numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che gli amministratori della Società possono assumere in società quotate nei mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, assicurative e società di rilevanti dimensioni, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio;
- predisposizione e revisione del piano di successione in caso di sostituzione anticipata del *chief executive officer* ed espletamento delle funzioni istruttorie in esso previste ai fini dell'identificazione del sostituto;
- svolgimento del processo di autovalutazione dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati.

In materia di remunerazione, il comitato ha i seguenti compiti:

- coadiuva il consiglio di amministrazione nell'elaborazione della politica per la remunerazione della Società e ne monitora la concreta applicazione;



- formula proposte o esprime pareri relativamente alla remunerazione degli amministratori della Società che ricoprono particolari cariche, degli amministratori esecutivi e del *top management*;
- formula proposte o esprime pareri sui criteri e obiettivi per la consecuzione della componente variabile della remunerazione e per la maturazione dei diritti legati ai piani di incentivazione basati su azioni degli amministratori esecutivi e del *top management*, verificandone l'effettivo raggiungimento.

Il comitato controllo, rischi e sostenibilità svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società e sulle strategie in materia di sostenibilità e supporta il consiglio di amministrazione nel definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società e nel valutarne ogni anno l'adeguatezza. La composizione del comitato assicura la presenza di competenze e/o esperienze in materia finanziaria e/o di gestione dei rischi.

In particolare, il comitato svolge analisi e formula pareri, riferendone al consiglio di amministrazione, sulle seguenti materie:

- definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e verifica annuale dell'adeguatezza del sistema medesimo;
- corretto utilizzo dei principi contabili e loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, sentiti il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il revisore legale e il collegio sindacale;
- corretto utilizzo degli *standard* adottati ai fini della redazione delle informative non finanziarie, sentiti la funzione del gruppo competente, il revisore legale e il collegio sindacale;
- idoneità dell'informazione periodica, finanziaria e non, a rappresentare correttamente il *business*, le strategie e le *performance* della Società e del gruppo ivi inclusi i parametri non finanziari;
- valutazione sui risultati esposti dal revisore legale nell'eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata all'organo di controllo;
- identificazione dei principali rischi della Società e degli impatti su di essa dei rischi delle controllate, così come da queste ultime formulati, e gestione di rischi della Società derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il consiglio di amministrazione e/o il comitato siano venuti a conoscenza;
- nomina e revoca del responsabile della funzione di *internal audit* (anche in caso di affidamento ad un soggetto esterno), avendone valutato le caratteristiche di indipendenza, professionalità e -se esterno- organizzazione, e remunerazione dello stesso;
- monitoraggio dell'autonomia, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'efficienza della funzione di *internal audit*;
- piano annuale di *internal audit* della Società;
- esiti di rilievo delle attività di *audit* svolte, così come risultanti dalle relazioni periodiche predisposte dalla funzione; a tal proposito il comitato, oltre ad esprimere la propria valutazione sul piano, può chiedere alla funzione *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative,



dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione.

Il comitato, oltre a informare il consiglio di amministrazione sugli esiti delle proprie attività in occasione della prima riunione utile dello stesso, ogni sei mesi, al momento dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, fornisce una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente ed esprime il proprio parere sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il comitato per le operazioni con parti correlate svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio e supporta il consiglio di amministrazione in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Il Segretario

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina e revoca il segretario dell'organo e ne definisce i requisiti di professionalità e le attribuzioni nel proprio regolamento.

Il segretario supporta l'attività del presidente e fornisce con imparzialità di giudizio assistenza e consulenza all'organo di amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto funzionamento del sistema di governo societario.

Art. 4 - Nomina degli amministratori e autovalutazione dell'organo di amministrazione

A) Il consiglio di amministrazione cura, per quanto di propria competenza, che il processo di nomina e successione degli amministratori sia trasparente e funzionale a realizzare la composizione ottimale dell'organo amministrativo.

In ordine a dare attuazione a quanto precede, con l'ausilio del comitato nomine e remunerazioni (di cui al precedente art. 3, punto C), il consiglio di amministrazione:

- definisce la composizione ottimale dell'organo di amministrazione e dei suoi comitati, in termini di dimensione, profili professionali e diversità, anche in base alle risultanze dell'attività di autovalutazione del consiglio stesso e dei comitati;
- può esprimere agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, i propri orientamenti sulla composizione ottimale dell'organo di amministrazione e sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;
- nomina attraverso un processo trasparente i candidati alla carica di amministratore, qualora occorra sostituirlo ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile;
- adotta e aggiorna il piano per la successione del *chief executive officer* in caso di cessazione anticipata dell'incarico.



B) Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente l'efficacia della propria attività attraverso procedure formalizzate di cui sovrintende l'attuazione.

In particolare, il consiglio di amministrazione, con il supporto del comitato nomine e remunerazioni:

- effettua ogni anno una valutazione (i) sulla dimensione e composizione del consiglio e dei comitati, con riguardo anche ai profili professionali, alla diversità e all'anzianità di carica dei suoi componenti, nonché (ii) sul loro funzionamento, tenendo anche conto del ruolo svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- ai fini di garantire l'indipendenza nella valutazione dei risultati, per la realizzazione del processo, si avvale almeno ogni tre anni dell'opera di consulenti esterni di primario *standing*;
- fornisce informativa nella relazione annuale sulla *corporate governance* sulla propria composizione, sui tempi e modalità di svolgimento delle sue riunioni e sul processo di autovalutazione.

Art. 5 - Remunerazione degli Amministratori

A) Il consiglio di amministrazione definisce la politica per la remunerazione degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del top management, che è orientata al perseguimento del successo sostenibile della Società e del gruppo e tiene conto della necessità di garantire la competitività della Società sul mercato del lavoro e quindi la capacità di disporre, trattenere e motivare persone dotate di adeguata competenza e professionalità.

Al fine di adempiere al ruolo che gli compete in materia di remunerazioni, il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il comitato nomine e remunerazione, che svolge le funzioni consultive, propositive e di monitoraggio descritte all'art. 3, lettera C).

Il consiglio di amministrazione, coadiuvato dal comitato nomine e remunerazioni, provvede a:

- definire la politica per la remunerazione degli amministratori, del collegio sindacale e del *top management* e monitorarne periodicamente l'adeguatezza;
- determinare i compensi degli amministratori non esecutivi per la loro partecipazione ad uno o più comitati;
- determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e del *top management*, ivi inclusa la fissazione dei criteri e degli obiettivi per la consecuzione della remunerazione variabile e per la maturazione dei diritti legati ai piani di incentivazione basati su azioni;

Il consiglio di amministrazione, nel definire quanto precede, tiene conto delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, e in particolare cura che:



- le retribuzioni degli amministratori esecutivi e del *top management* rispondano a criteri premianti, prevedendo che la parte variabile abbia un peso significativo sulla remunerazione complessiva, che gli obiettivi cui è legata l'erogazione della stessa siano predeterminati, misurabili e coerenti con gli obiettivi strategici della società e del gruppo ad essa facente capo, e che siano definiti limiti massimi;
- i piani di remunerazione basati su azioni per il *management* incentivino l'allineamento con gli interessi degli azionisti in un orizzonte di lungo termine;
- le remunerazioni degli amministratori non esecutivi e dell'organo di controllo siano adeguate alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dai compiti loro attribuiti;
- le condizioni per la risoluzione del rapporto di amministrazione per gli amministratori esecutivi siano predeterminate e chiare e consentano di individuare un limite massimo della somma erogabile quale indennità per la cessazione e l'applicazione di eventuali clausole di restituzione (*claw-back*) o trattenimento (*malus*) di una parte della somma.

B) La politica per la remunerazione è elaborata attraverso un processo trasparente.

La Società, con frequenza annuale e mediante specifica relazione, sottopone all'approvazione dell'assemblea degli azionisti la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti il consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del *top management*.

In occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con un amministratore esecutivo o un direttore generale, rende note mediante un comunicato informazioni dettagliate in merito ai termini di tale cessazione o risoluzione e alla conformità degli stessi con quanto indicato nella politica per la remunerazione, specificando altresì, in caso di difformità anche solo parziale, i motivi e le procedure deliberative seguite.

C) Il consiglio di amministrazione assicura che la remunerazione maturata ed erogata sia coerente con i principi e criteri definiti nella politica della remunerazione, alla luce dei risultati conseguiti.

Il consiglio di amministrazione monitora l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e quindi conseguentemente determina la maturazione ed erogazione delle componenti variabili.

Art. 6 - Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

A) La Società è dotata di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa consapevole, sana e coerente con gli obiettivi di successo sostenibile della Società e del gruppo ad essa facente capo.



B) Il consiglio di amministrazione i) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con il profilo della Società; ii) valuta ogni anno l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; iii) stabilisce i principi che riguardano il coordinamento e i flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Al fine di adempiere a quanto precede, il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il comitato controllo e rischi, che svolge le funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sul sistema di controllo e gestione dei rischi descritte all'art. 3, lettera C):

Coadiuvato dal comitato, il consiglio di amministrazione:

- formula le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con il profilo della Società;
- valuta ogni anno l'adeguatezza del sistema e la sua efficacia;
- nomina e revoca il responsabile della funzione di *internal audit*, definendone la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali e assicurandosi che lo stesso sia dotato di risorse adeguate all'espletamento dei propri compiti;
- approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di *internal audit*, sentito l'organo di controllo e il *chief executive officer*;
- attribuisce le funzioni di vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2001 ad un organismo di vigilanza, maggioritariamente costituito da figure esterne e indipendenti al consiglio;
- valuta, sentito l'organo di controllo, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata all'organo di controllo;
- nella relazione sulla *corporate governance*, descrive le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, indicando i modelli e le *best practice* nazionali e internazionali di riferimento, esprime la propria valutazione complessiva sull'adeguatezza del sistema stesso e dà conto delle scelte effettuate in merito alla composizione dell'organismo di vigilanza.

C) Fatte salve le competenze del consiglio di amministrazione, e per esso del comitato controllo, rischi e sostenibilità, i principali organi e attori aziendali responsabili del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sono: il chief executive officer, il responsabile internal audit, la funzione di risk management, l'organo di controllo. Il consiglio di amministrazione definisce i principi che riguardano i flussi informativi e il loro coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti.



Il Chief Executive Officer

Il *chief executive officer* è incaricato dell'implementazione e del mantenimento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società; in particolare:

- cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e degli impatti che su di essa possono avere i rischi delle controllate, e li sottopone, o fa in modo che le funzioni preposte li sottopongano, periodicamente all'esame dell'organo di amministrazione;
- dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dall'organo di amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia, nonché l'adattamento alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- può affidare alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto di regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente dell'organo di amministrazione, al presidente del comitato controllo e rischi e al presidente dell'organo di controllo;
- riferisce tempestivamente al comitato controllo e rischi in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato possa prendere le opportune iniziative.

Il Responsabile Internal Audit

Il responsabile della funzione di *internal audit* della Società è dotato di adeguate competenze e professionalità in materia di controllo interno e gestione dei rischi, non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dall'organo di amministrazione. Egli ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico.

Al responsabile *internal audit* sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli *standard* internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, attraverso un piano di audit dallo stesso proposto e approvato dall'organo di amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
- predisporre relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento e una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- anche su richiesta dell'organo di controllo, predisporre tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;



- trasmettere le relazioni di cui ai precedenti punti ai presidenti dell'organo di controllo, del comitato controllo e rischi e dell'organo di amministrazione, nonché al *chief executive officer*, salvo i casi in cui l'oggetto di tali relazioni riguardi specificamente l'attività di tali soggetti;
- verificare, nell'ambito del piano di *audit*, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile;
- interloquisce, su base semestrale, con i responsabili dell'*internal audit* delle principali partecipate, in ordine a garantire un adeguato flusso informativo dalle partecipate a CIR sulle valutazioni dell'adeguatezza dei sistemi di controllo delle stesse, nonché su eventi di particolare rilevanza.

La funzione di risk management

Il responsabile della funzione di *risk management* è dotato di adeguate competenze e professionalità in materia di gestione dei rischi.

Alla funzione sono attribuiti i seguenti compiti:

- definire, implementare e mantenere adeguati processi, strumenti e metodologie di *risk management* nella Società;
- garantire una periodica reportistica sulle attività di gestione dei rischi della Società al *chief executive officer*, al comitato controllo, rischi e sostenibilità e al consiglio di amministrazione;
- monitorare, su base regolare, l'evoluzione del profilo di rischio della Società, nonché lo stato di implementazione dei piani di mitigazione definiti;
- acquisire la reportistica in tema di valutazione dei rischi predisposta dalle principali controllate e svolgere incontri periodici con i responsabili della funzione di *risk management* delle stesse al fine di garantire un adeguato flusso informativo CIR.

L'organo di controllo

Il collegio sindacale vigila sull'efficacia del sistema di controllo e di gestione dei rischi.

Nell'espletamento delle proprie funzioni può chiedere al responsabile *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative o operazioni aziendali dandone notizia al presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente del collegio sindacale e del comitato controllo, rischi e sostenibilità assicurano un efficiente flusso informativo tra gli organi con riguardo alle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti.

Il componente dell'organo di controllo che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri componenti del medesimo organo e il presidente dell'organo di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.